

PARTE	PARAGRAFO	MODIFICHE
INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE		<ul style="list-style-type: none"> – Nuova struttura delle D.O. per fase di lavorazione della garanzia con inserimento specifiche per modalità d'intervento (garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia) – Creazione appendice dedicata alla disciplina delle Sezioni speciali e Riserve
PARTE I - DEFINIZIONI		<ul style="list-style-type: none"> – Eliminati riferimenti normativi – Integrazione e modifica definizioni in attuazione del DM – Eliminate definizioni Sezioni speciali e Riserve (spostate in Appendice) – Inserito nella definizione della controgaranzia il richiamo al “congruo acconto” – Aggiornata la definizione di impresa sociale
PARTE II - MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	A - MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO	<ul style="list-style-type: none"> – Nuova definizione modalità d'intervento in attuazione del DM (garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia)
	B - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI	<ul style="list-style-type: none"> – Introduzione nuovi requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali in attuazione del DM – Introduzione nuovo requisito di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali: imprese destinatarie di provvedimenti giudiziari (B.1.4, lettere g) e h)) – Definizione termine per versamento mezzi propri imprese start up (B.1.5) (6 mesi...in precedenza entro il perfezionamento) – Definizione “process” per la valutazione del merito di credito (rating, start up e senza valutazione) in attuazione del DM
	C - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	<ul style="list-style-type: none"> – Introduzione nuovi requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie in attuazione del DM (sia generali che specifici per operazioni a fronte di investimenti e rischio tripartito) – Eliminazione limitazione ammissibilità fideiussioni (prima solo quelle commerciali) – Rivisitazione disciplina delle altre garanzie sulle operazioni finanziarie. In particolare esclusione pegni su valori mobiliari o denaro

	D - MISURE DI COPERTURA DELLA GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> – Ridefinite percentuali di copertura e importo massimo garantito in attuazione del DM – In caso di riassicurazione e controgaranzia, l'importo massimo garantito è calcolato sull'importo oggetto della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia
PARTE III - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA	B - ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE E CONCESSIONE DELLA GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> – Riorganizzazione e chiarimento delle procedure di istruttoria del Gestore (con particolare riferimento alle cause di improcedibilità, decadenza e rigetto)
PARTE IV - GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE	A - DELIBERA E PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE	<ul style="list-style-type: none"> – Rivisitazione disciplina comunicazioni post ammissione (delibera, perfezionamento, condizioni economiche, ecc.) e decorrenza della garanzia, anche in attuazione del DM (operazioni già perfezionate in caso di controgaranzia/riassicurazione, comunicazione sconto, ecc.)
	B - CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE	
	C - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA	
	D - VERSAMENTO DELLE COMMISSIONI	<ul style="list-style-type: none"> – In caso di riassicurazione e controgaranzia, la commissione una tantum è calcolata sull'importo oggetto della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia – Inserimento commissioni per il mancato perfezionamento in attuazione del DM – Inserimento disciplina relativa al mancato versamento delle commissioni in attuazione del DM
	E - ALTRE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA E RICHIESTE DI CONFERMA	<ul style="list-style-type: none"> – Per la mancata comunicazione dello scioglimento della condizione sospensiva prevista la “decadenza” e non l’“inefficacia” della garanzia (eliminata anche corrispondente causa di inefficacia) – Riorganizzazione sulle varie casistiche di “richiesta di conferma della garanzia”

	F – COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DI RISCHIO	– Estensione del termine previsto per la comunicazione dell’evento di rischio “ammissione del soggetto beneficiario alle procedure concorsuali” (6 mesi ovvero 7 mesi in caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia)
PARTE V - CONTROLLI DOCUMENTALI		– Adeguamento della disciplina al DM di riforma. In particolare in riferimento ai controlli sulle operazioni finanziarie a fronte di investimenti per le quali l’onere della produzione della documentazione comprovante è in capo ai soggetti beneficiari finali
PARTE VI - PROCEDURA PER L’ESCUSSIONE DELLA GARANZIA	B - INVIO E ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> – Definizione disciplina comune e specifica per escussione garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia – Estensione del termine previsto per l’avvio delle procedure di recupero a seguito dell’ammissione del soggetto beneficiario alle procedure concorsuali (6 mesi ovvero 7 mesi in caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia) – Introduzione modalità escussione riassicurazione in acconto (B.3.1, lettera b)) – Inserimento riferimento al privilegio anche per la riassicurazione (B.3.6) – Inserimento disciplina dettagliata escussione controgaranzia (B.4) – Adeguamento della disciplina specifica per le operazioni di locazione finanziaria alla normativa di riferimento
	C - ACCORDI TRANSATTIVI	– Inserimento disciplina su accordi transattivi (saldo e stralcio) tra confidi e banche (C.2)
	D - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA	– Modifica modalità di concessione del prolungamento. Richieste di prolungamento successive alla prima devono essere debitamente motivate e sottoposte al consiglio di gestione (formulazione generica e non limitata alle casistiche indicate nella versione precedente) (D.5)
PARTE VII - ALTRE VERIFICHE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE		– Introduzione Parte riferita agli obblighi in capo al soggetto beneficiario finale. Oltre a quanto già previsto relativamente al requisito di PMI e ai dati economico finanziari caricati sul Portale per le imprese, è stata inserita la disciplina sulle operazioni finanziarie a fronte di investimenti di cui al DM di Riforma (par. A) con particolare riferimento ai controlli documentali (par. A.4)
Parte VIII - INEFFICACIA DELLA GARANZIA E REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE		– Definito elenco esaustivo delle cause di inefficacia della garanzia e di revoca dell’agevolazione

Parte IX - MODELLI DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI	–Descrizione dei process “valutativi”: rating (par. A) e start up (par. B)
Parte X - METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO	–In caso di riassicurazione e controgaranzia, l'ESL è calcolato sull'importo oggetto della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia